Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 ottobre 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 261 DEL 19 OTTOBRE 1961:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1961, n. 1041.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Andrea Colotti », di Feltre (Belluno).

N. 1041. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Andrea Colotti », di Feltre (Belluno), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. 1042.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura generalizia, in Roma, della Congregazione delle Suore Francescane figlie dei SS.mi Cuori di Gesù e Maria.

N. 1042. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura generalizia, in Roma, della Congregazione delle Suore Francescane Figlie dei SS.mi Cuori di Gesù e Maria.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 156. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1961.

Scioglimento del Consiglio comunale di Eboli.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Eboli — costituito, per legge, di trenta membri — è risultato composto, dopo le elezioni del 28-29 maggio c. a., da esponenti di diverse tendenze politiche, le cui profonde divergenze hanno reso impossibile, nonostante la formale diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo-eletta.

Infatti, nella prima adunanza, tenuta il 30 giugno scorso, il Civico consesso, convalidati gli eletti, effettuò un solo infruttuoso esperimento di votazione libera, per la elezione del sindaco: dopo di che venne a mancare, per l'allontanamento di una parte dei consiglieri, il numero legale per il prosieguo della seduta stessa.

Neppure nell'adunanza di seconda convocazione, dell'11 luglio u. s., fu adottato alcun provvedimento al riguardo.

Allo scopo, allora, di richiamare il Consiglio comunale alla osservanza di precisi obblighi di legge ad esso incombenti, in ordine all'elezione degli organi di Amministrazione, il prefetto — con lettera del 14 successivo, portata a conoscenza di tutti i consiglieri — invitò il sindaco uscente ad indire due successive convocazioni del Consiglio stesso, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provincale — che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta norma.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto le relative sedute — fissate per il 22 ed il 29 s. m. — venivano entrambe dichiarate deserte per mancanza del « quorum » di presenti richiesto dalla legge, talchè si rendeva impossibile far luogo all'elezione del sindaco e, quindi, per il disposto dell'art. 4 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 a quella della giunta.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ha proposto lo scioglimento del Consiglio medesimo, a norma del citato art. 323.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Eboli di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 25 agosto u. s.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill/ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Eboli ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Pierino Rossi.

Roma, addì 2 ottobre 1961

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Eboli (Salerno) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 25 agosto 1961;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Eboli è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Pierino Rossi è nominato commissario straordinario per la provvisoria Amministrazione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1961

GRONCHI

SCELBA

(6617)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 1961.

Determinazione, per l'esercizio finanziario 1960-61, del contingente numerico dei salariati temporanei per la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, per l'Azienda di Stato per le foreste demaniali e per le Amministrazioni regionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale per l'applicazione delle suddette norme, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1957, n. 578, articolo unico, che stabilisce, in deroga al divieto di assumere personale salariato sancito dall'art. 39 della menzionata legge 26 febbraio 1952, n. 67, l'applicazione delle norme sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro per il tesoro del 12 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1960, registro n. 2, foglio n. 370, giusta il quale il contingente numerico dei salariati temporanei della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali è stato stabilito in millecentotrentuno unità per gli esercizi dal 1952-53 al 1959-60, e riguardo soltanto a quest'ultimo esercizio in millecentocinquantotto, considerate in più ventisette unità per altrettanti invalidi di guerra assunti in applicazione delle disposizioni legislative a favore dei medesimi;

Considerato che con il medesimo provvedimento è stato fissato per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1959-60 il contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso le Amministrazioni regionali nella misura di centotrentaquattro unità;

Considerato che l'anzidetto contingente di millecentotrentuno unità, va diminuito di trentasette unità per cessazioni dal servizio verificatesi per cause varie nello esercizio 1959-60 e nell'esercizio corrente, e deve essere quindi determinato in millenovantaquattro unità;

Considerato che, in aggiunta ai ventisette invalidi di guerra esistenti al 1° luglio 1959, sono state assunte durante l'esercizio 1959-60 e quello corrente ventuno unità, e sono in corso di perfezionamento per altre diciotto ancora i provvedimenti di assunzione, raggiungendo pertanto un numero complessivo di sessantasei invalidi di guerra;

Ritenuta conseguentemente la necessità di stabilire il contingente dei salariati temporanei per l'esercizio finanziario 1960-61 in millenovantaquattro unità, a cui devono aggiungersene sessantasei per altrettanti invalidi di guerra;

Considerato che il sopra menzionato contingente di centotrentaquattro unità, relativo ai salariati temporanei in servizio presso le Amministrazioni regionali (Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige) va diminuito di quattro unità per cessazioni dal servizio verificatesi nell'esercizio 1959-60 e nell'esercizio corrente, e atteso che per il medesimo contingente non deve comunque disporsi stanziamento di fondi in quanto la spesa fa carico ai bilanci regionali;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente numerico dei salariati temporanei della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1960-61, è fissato in millecentosessanta unità (di cui sessantasei invalidi di guerra) così ripartite:

operai specializzati (45%) . . . . n. 522
operai qualificati e comuni . . . . » 638

Art. 2.

Il contingente degli operai temporanei in servizio presso le Amministrazioni regionali (Sicilia, Sardegna e Trentino-Alto Adige) è stabilito per l'esercizio finanziario 1960-61 in centotrenta unità così ripartite:

operai specializzati (40%) . . . . n. 52
operai qualificati e comuni . . . . . » 78

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1961

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1961
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 103. — MASSIMO

(6596)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 agosto 1961.

Costituzione della Commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, relativa alla autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali;

Considerato che la ripartizione degli utili di tali lotterie a norma dell'art. 3 della legge citata deve essere effettuata su proposta del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Ritenuta la opportunità di costituire apposita Commissione interministeriale incaricata di stabilire i cri-

teri di massima per l'esame delle richieste di contributo nonchè di determinare gli Enti da ammettere volta per volta alla ripartizione degli utili delle lotterie;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi ai componenti delle Commissioni operanti nelle Amministrazioni statali;

Decreta:

E' costituita una Commissione incaricata di determinare i criteri da seguire nella ripartizione degli utili delle lotterie nazionali nonchè di indicare gli enti che di volta in volta dovranno essere ammessi a detta ripartizione, così composta:

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. dott. Umberto Delle Fave, presidente.

Sottosegretario di Stato per l'interno, on. dottor Oscar Luigi Scalfarò;

Sottosegretario di Stato per il bilancio, on. dottor sen. Giuseppe Cerulli-Irelli;

Sottosegretario di Stato per le finanze, on. prof. dott. Antonio Pecoraro;

Sottosegretario di Stato per il tesoro, on. avv. Alfonso De Giovine.

La segreteria della Commissione avrà sede presso il Ministero delle finanze che ne assicurerà il funzionamento con proprio personale.

La spesa relativa graverà sul cap. 20 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1961-1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 agosto 1961

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il bilancio
PELLA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1961
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 326. — MASSIMO

(6595)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 1961.

Conferma del presidente dell'Ente autonomo «Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale», con sede in Bolzano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 1956, col quale l'avv. Walter Von Walther venne nominato presidente dell'Ente suddetto, per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1959;

Sentito il presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

L'avv. Walter Von Walther è confermato presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, per il periodo dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1961

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

(6754)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1961.

Classificazione tra le comunali delle strade « San Giuliano » e « Poggio Martino » in provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la richiesta dell'Ente maremma in data 20 settembre 1958 intesa ad ottenere la classificazione delle due strade « San Giuliano » e « Poggio Martino » situate nel territorio di Tuscania tra le comunali, ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 126;

Vista la deliberazione n. 27 del 10 giugno 1959, con la quale il Consiglio comunale di Tuscania ha espresso parere favorevole alla inclusione delle due strade nello elenco delle comunali;

Visto il voto 11 agosto 1961, n. 776 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le due strade in parola hanno i requisiti voluti dall'art. 7 della citata legge n. 126;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate comunali ai sensi dell'art. 10 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le strade di bonifica denominate « Poggio Martino » della lunghezza di km. 3+723 e « San Giuliano » della lunghezza di km. 3+700 sono classificate comunali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(6553)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1961:

Il notaio Chiappe Serafina è trasferito dalla sede di Albenga, distretto notarile di Savona, alla sede di Alassio, stesso distretto.

Il notaio Sibelli Pietro è trasferito dalla sede di Alassio, distretto notarile di Savona, alla sede di Pietra Ligure, stesso distretto.

Il notaio Burastero Giacomo è trasferito dalla sede di Pietra Ligure, distretto notarile di Savona, alla sede di Calizzano, stesso distretto.

(6759)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Belmonte Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 370, l'Amministrazione comunale di Belmonte Castello (Frosinone), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6631)

Autorizzazione al comune di Ausonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 371, l'Amministrazione comunale di Ausonia (Frosinone), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6632

Autorizzazione al comune di Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 372, l'Amministrazione comunale di Aquino (Frosinone), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 10.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6633)

Autorizzazione al comune di San Pietro Vernotico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 345, l'Amministrazione comunale di San Pietro Vernotico (Brindisi), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6634)

Autorizzazione al comune di Pontelandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 338, l'Amministrazione comunale di Pontelandolfo (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.213.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6665)

Autorizzazione al comune di Doberdò del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 375, l'Amministrazione comunale di Doberdò del Lago (Gorizia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.948.216, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6666)

Autorizzazione al comune di Morolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 347, l'Amministrazione comunale di Morolo (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6667)

Autorizzazione al comune di Castelliri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 346, l'Amministrazione comunale di Castelliri (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6668)

Autorizzazione al comune di Rosarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 3, l'Amministrazione comunale di Rosarno (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 71.198.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6669)

Autorizzazione al comune di Siderno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 2, l'Amministrazione comunale di Siderno (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 47.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6670)

Autorizzazione al comune di Piedimonte San Germano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 366, l'Amministrazione comunale di Piedimonte San Germano (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6675)

Autorizzazione al comune di Cervaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 362, l'Amministrazione comunale di Cervaro (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 12.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6671)

Autorizzazione al comune di Colle San Magno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 363, l'Amministrazione comunale di Colle San Magno (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6672)

Autorizzazione al comune di Esperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 364, l'Amministrazione comunale di Esperia (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.837.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6673)

Autorizzazione al comune di Falvaterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 365, l'Amministrazione comunale di Falvaterra (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6674)

Autorizzazione al comune di Roccadarce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 352, l'Amministrazione comunale di Roccadarce (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6676)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 351, l'Amministrazione comunale di Sant'Andrea (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6677)

Autorizzazione al comune di Sant'Apollinare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 353, l'Amministrazione comunale di Sant'Apollinare (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6678)

Autorizzazione al comune di Santopadre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 354, l'Amministrazione comunale di Santopadre (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6679)

Autorizzazione al comune di Torre Cajetani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 367, l'Amministrazione comunale di Torre Cajetani (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.253.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6680)

Autorizzazione al comune di Vallemaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 368, l'Amministrazione comunale di Vallemaio (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6681)

Autorizzazione al comune di Vico nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 369, l'Amministrazione comunale di Vico nel Lazio (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6682)

Autorizzazione al comune di Villa Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 355, l'Amministrazione comunale di Villa Santa Lucia (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6683)

Autorizzazione al comune di Viticuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 356, l'Amministrazione comunale di Viticuso (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6684)

Autorizzazione al comune di Romans d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 374, l'Amministrazione comunale di Romans d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.185.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6685)

Autorizzazione al comune di Turriaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 373, l'Amministrazione comunale di Turriaco (Gorizia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.853.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6686)

Autorizzazione al comune di Pesco Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 6, l'Amministrazione comunale di Pesco Sannita (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6687)

Autorizzazione al comune di Deliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 20, l'Amministrazione comunale di Deliceto (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6688)

Autorizzazione al comune di Maltignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 360, l'Amministrazione comunale di Maltignano (Ascoli Piceno), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6635)

Autorizzazione al comune di Montalto Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 358, l'Amministrazione comunale di Montalto Marche (Ascoli Piceno), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6636)

Autorizzazione al comune di San Ferdinando di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 17, l'Amministrazione comunale di San Ferdinando di Puglia (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 29.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6690)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Astrofisica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « Astrofisica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6755)

Vacanza della cattedra di « Analisi matematica » (algebrica ed infinitesimale) presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Modena, è vacante la cattedra di « Analisi matematica » (algebrica ed infinitesimale), cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6756)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 226

Corso dei cambi del 18 ottobre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,77	620,65	620,61	620,62	620,62	620,63	620,67	620,75	620,77	620,67
$ Can.	602,45	602,30	602,50	602,375	602,42	601 —	602,50	602,40	602,45	602,45
Fr. Sv.	143,65	143,64	143,63	143,6225	143,57	143,62	143,61	143,65	143,66	143,65
Kr D.	90,15	90,155	90,175	90,16	90,13	90,20	90,14	90,15	90,16	90,15
Kr. N.	87,20	87,21	87,24	87,225	87,19	87,18	87,195	87,20	87,21	87,20
Kr. Sv.	120,10	120,10	120,17	120,135	120,12	120,05	120,115	120,15	120,10	120,12
Fol.	172,07	171,90	171,90	171,92	172,16	171,95	171,90	172,10	172,07	172,10
Fr. B.	12,47	12,47	12,47	12,469	12,47	12,4675	12,46875	12,46	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,30	126,27	126,265	126,27	126,25	126,25	126,235	126,25	126,29	126,25
Lst.	1747,55	1747,50	1747,50	1747,60	1747,10	1747,25	1747,40	1747,35	1747,45	1747,50
Dm. occ.	155,30	155,20	155,25	155,21	155,30	155,15	155,195	155,30	155,29	155,20
Scell. Austr.	24,03	24,04	24,04	24,0375	24,03	24 —	24,03375	24,03	24,03	24,04
Escudo Port.	21,78	21,78	21,75	21,795	21,78	21,70	21,77	21,77	21,78	21,77

Media dei titoli del 18 ottobre 1961

Rendita 3,50 % 1906	83,075
Id. 3,50 % 1902	82,90
Id. 5 % 1935	105,70
Redimibile 3,50 % 1934	99,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,775
Id. 5 % 1936	102,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 ottobre 1961

1 Dollaro USA	620,645
1 Dollaro canadese	602,437
1 Franco svizzero	143,616
1 Corona danese	90,15
1 Corona norvegese	87,21
1 Corona svedese	120,125
1 Fiorino olandese	171,91
1 Franco belga	12,469
1 Franco nuovo (N.F.)	126,252
1 Lira sterlina	1747,50
1 Marco germanico	155,202
1 Scellino austriaco	24,034
1 Escudo Port.	21,782

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di La Spezia colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 25 maggio 1961 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie del comune di Varese Ligure colpite nello anno 1960, da eventi naturali di carattere eccezionale.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato Comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6613)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Teano, di 2ª categoria, con sede in Teano (Caserta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 25 maggio 1957, con il quale il sig. Raffaele Lerro e il dott. Carlo Del Pezzo vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Teano, di 2ª categoria, con sede in Teano (Caserta).

Considerato che il predetto dott. Carlo Del Pezzo ha rassegnato le dimissioni dall'ufficio di vice presidente e che il sig. Raffaele Lerro è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sig. Raffaele Lerro è confermato presidente del Monte di credito su pegno di Teano, di 2ª categoria, con sede in Teano (Caserta), ed il cav. Giuseppe Lisciotti è nominato vice presidente del Monte medesimo, in sostituzione del dott. Carlo Del Pezzo, dimissionario.

I predetti nominativi dureranno in carica per il periodo previsto dallo statuto aziendale e con decorrenza dalla data del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1961

Il governatore: CARLI

(6592)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (27 settembre 1961) il Bollettino n. 5 della provincia di Alessandria contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 11 giugno 1948 per il personale (ramo credito) della Cassa di risparmio di Alessandria (integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 febbraio 1941, modificato ed integrato dalla convenzione 14 ottobre 1953).

2. — Accordo aziendale 7 dicembre 1956 per i dirigenti dalla Cassa di risparmio di Alessandria (esclusi i dirigenti e i funzionari).

3. — Contratto collettivo aziendale di lavoro 29 luglio 1954 per i funzionari della Cassa di risparmio di Alessandria (integrativo del contratto nazionale 16 dicembre 1953).

4. — Contratto integrativo aziendale 21 gennaio 1956 per il personale impiegatizio subalterno, operaio, di guardia e di fatica della Cassa di risparmio di Tortona, ramo credito.

5. — Accordo aziendale economico 15 gennaio 1957 per il personale del ramo credito della Cassa di risparmio di Tortona.

6. — Accordo tabellare integrativo 28 febbraio 1956 per il personale delle agenzie di assicurazioni di Alessandria e provincia.

7. — Accordo 11 marzo 1956 per il personale delle Agenzie di assicurazione di Alessandria e provincia.

(6644) *Il Ministro*: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 ottobre 1961) il Bollettino nazionale n. 205 contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 2 dicembre 1954 per il conglobamento delle voci retributive e riassetto zonale per i lavoratori dipendenti da aziende municipalizzate.

2. — Accordo interconfederale 12 aprile 1957 per la scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti da aziende municipalizzate.

3. — Accordo interfederale 20 aprile 1956 per il ricalcolo annuale delle retribuzioni delle classi intermedie delle categorie impiegatizie delle aziende municipalizzate degli acquelotti.

4. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1958 per i dipendenti delle aziende acquedottistiche municipalizzate.

5. — Accordo interconfederale 26 aprile 1960; Rinnovo contratto collettivo nazionale di lavoro acquedottisti 21 aprile 1958.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (9 ottobre 1961) il Bollettino nazionale n. 206 contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 15 dicembre 1959 per gli operai e impiegati dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della produzione degli spiriti, degli alcoli in genere e delle acqueviti, nonchè delle produzioni affini e derivate, per tutti i lavori e servizi inerenti al ciclo di lavorazione dei prodotti e sottoprodotti relativi.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (9 ottobre 1961) il Bollettino nazionale n. 207 contenenti i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1956 da valere per gli impiegati delle industrie calzaturiere.

2. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 novembre 1948 da valere per gli impiegati delle industrie delle calzature.

3. — Accordo 23 gennaio 1960 relativo ad aumenti degli stipendi minimi contrattuali per gli impiegati delle industrie calzaturiere.

4. — Accordo 23 gennaio 1960 relativo ad aumenti delle retribuzioni minime contrattuali per gli intermedi delle aziende calzaturiere.

Il Ministro: SULLO

(6638)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 settembre 1961) il Bollettino n. 5 della provincia di Chieti contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 2 ottobre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Chieti, integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (12 settembre 1961) il Bollettino n. 6 della provincia di Chieti contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 28 luglio 1959 di conglobamento delle voci delle retribuzioni dei lavoratori del commercio della provincia di Chieti.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 settembre 1961) il Bollettino n. 7 della provincia di Chieti contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 26 giugno 1954 per dirigenti e impiegati di aziende agricole e forestali della provincia di Chieti.

2. — Contratto collettivo di lavoro 14 ottobre 1951 per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Chieti.

3. — Accordo 17 febbraio 1953 per l'applicazione della scala mobile da valere per i braccianti agricoli della provincia di Chieti.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (18 settembre 1961) il Bollettino n. 8 della provincia di Chieti contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 28 luglio 1960 per i lavoratori panettieri, integrativo del C.C.N.L.P. del 26 luglio 1956, da valere in provincia di Chieti.

Il Ministro: SULLO

(6640)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 settembre 1961) il Bollettino n. 8 della provincia di Siracusa contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 26 novembre 1959 per gli agrumai interni della provincia di Siracusa.

2. — Contratto collettivo di lavoro del 26 novembre 1959 per gli agrumai esterni della provincia di Siracusa.

3. — Contratto collettivo di lavoro del 31 marzo 1960 per gli addetti alle aziende di panificazione della provincia di Siracusa.

4. — Contratto collettivo di lavoro dell'11 giugno 1960 per gli addetti alla raccolta del pomodoro della provincia di Siracusa.

5. — Contratto collettivo 22 giugno 1960, integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959, da valere per i dipendenti da alberghi della provincia di Siracusa.

Il Ministro: SULLO

(6643)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 ottobre 1961) il Bollettino n. 20 della provincia di Bolzano contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 2 gennaio 1957 per il trattamento di malattia agli impiegati ed operai dipendenti da aziende commerciali della provincia di Bolzano.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 ottobre 1961) il Bollettino n. 21 della provincia di Bolzano contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 29 gennaio 1955 per la regolamentazione dell'orario di lavoro per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Bolzano.

Il Ministro: SULLO

(6641)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 settembre 1961) il Bollettino n. 8 della provincia di Viterbo contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo salariale 13 novembre 1957 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 1956 per i lavoratori panettieri della provincia di Viterbo.

2. — Accordo 9 settembre 1958 per i lavoratori panettieri della provincia di Viterbo.

Il Ministro: SULLO

(6645)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (4 settembre 1961) il Bollettino n. 3 della provincia di Varese contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 1° giugno 1955 per le maestranze specializzate agricole dipendenti da aziende ortofrutticole, con disposizioni speciali per i giardinieri di ville private, convitti ed alberghi della provincia di Varese.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (4 settembre 1961) il Bollettino n. 4 della provincia di Varese contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 18 dicembre 1953 per salariati agricoli dipendenti da aziende agricole della provincia di Varese.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (4 settembre 1961) il Bollettino n. 5 della provincia di Varese contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 18 dicembre 1953 per braccianti fissi ed avventizi dipendenti da aziende agricole della provincia di Varese.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (4 settembre 1961) il Bollettino n. 6 della provincia di Varese contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 1° giugno 1955 per i guardiacaccia dipendenti dalle riserve di caccia della provincia di Varese.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (4 settembre 1961 il Bollettino n. 7 della provincia di Varese contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. Contratto integrativo 1° giugno 1960 per il personale dipendente da aziende fabbricanti manici per ombrelli, bastoni da passeggio ed impugnature con qualsiasi materia prima fabbricati della provincia di Varese.

Il Ministro: SULLO

(6642)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 settembre 1961) il Bollettino n. 26 della provincia di Vercelli contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 2 ottobre 1959 per la conferma della misura dell'indennità sostitutiva della mensa per i dipendenti delle aziende industriali biellesi (escluse le imprese edili).

2. — Accordo 12 ottobre 1956 sull'indennità di mensa per il personale dipendente da aziende di autotrasporto e spedizione di Biella.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 settembre 1961) il Bollettino n. 27 della provincia di Vercelli contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo normativo e salariale 24 novembre 1958 per operai e apprendisti dipendenti da Aziende di barbiere, parrucchiere per uomo e signora e affini di Biella e zona biellese.

Il Ministro: SULLO

(6639)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto per titoli ed esami ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio per gli insegnanti in servizio negli Istituti e Scuole d'arte relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1960.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Ritenuto che per le materie «disegno professionale» in Istituti d'arte e «ornato e figura disegnata e chimica ceramica» in Scuole d'arte - non contemplate nella tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743 - non è possibile stabilire alcun raggruppamento in base all'affinità, per cui appare superfluo sentire il parere della competente sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti e perciò non si rende necessario bandire separati concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto. Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per insegnanti in servizio negli Istituti e nelle Scuole d'arte, relativi ai posti di ruolo organico disponibili al 1° ottobre 1960.

Detti concorsi sono per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Materie o gruppi di materie	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Numero dei posti messi a concorso
1. Cultura generale, italiano, storia e geografia.	Istituti d'arte	1
2. Aritmetica, geometria, contabilità. Matematica, fisica, contabilità. Matematica, fisica, contabilità e scienze. Aritmetica, geometria, scienze. Aritmetica, geometria, scienze e tecnologia. Matematica, scienze e tecnologia.	Id. Id.	2
3. Decorazione pittorica. Decorazione pittorica e disegno professionale relativo. Decorazione pittorica e disegno di figura. Decorazione murale. Pittura decorativa. Pittura applicata alla decorazione murale. Figura, pittura decorativa e disegno professionale relativo.	Id. Id.	1
4. Disegno dal vero. Disegno a mano libera. Disegno a mano libera e professionale. Disegno ornamentale. Disegno ornamentale, mosaico e decorazione industriale. Disegno di ornato e professionale. Ornato. Disegno di figura. Disegno di figura, con elementi di anatomia, disegno architettonico e ornamentale. Figura.	Id. Id.	1
5. Plastica. Plastica ornamentale. Plastica decorativa. Plastica di ornato e figura. Plastica e disegno professionale relativo. Plastica applicata alla decorazione murale. Decorazione plastica. Decorazione plastica e disegno relativo. Decorazione e plastica ornamentale. Ceramica. Modellazione e lavorazione del marmo. Lavorazione del marmo, della pietra e disegno professionale relativo. Scultura decorativa.	Id. Id.	3
6. Disegno geometrico e di proiezione. Disegno geometrico e prospettiva. Disegno geometrico e architettonico. Disegno geometrico, architettonico e prospettiva. Disegno geometrico, architettonico e relativo disegno professionale. Disegno geometrico, di descrittiva, di architettura e scenografia. Disegno geometrico; professionale, teoria delle ombre e prospettiva. Disegno geometrico, ornamentale, plastica ed elementi di prospettiva. Disegno geometrico ed elementi architettonici e ornamentali. Disegno architettonico. Architettura. Architettura e relativo disegno professionale. Architettura, proiezioni, teoria delle ombre e disegno relativo. Architettura decorativa, prospettiva, costruzioni. Disegno ornamentale.	Istituti d'arte	3
7. Disegno professionale.	Id. Id.	1
8. Decorazione pittorica. Decorazione pittorica e relativo disegno professionale. Decorazione murale. Disegno e pittura applicata alla decorazione murale. Pittura decorativa. Figura, pittura decorativa e disegno professionale relativo.		1
9. Disegno dal vero. Disegno dal vero e disegno professionale per l'arte tessile. Disegno dal vero e disegno professionale per il merletto e il ricamo. Disegno ornamentale. Disegno ornamentale geometrico, e figura disegnata. Ornato. Disegno di ornato e professionale. Disegno a mano libera. Disegno a mano libera, geometrico e professionale. Figura. Disegno di figura. Disegno di figura e plastica.	Id. Id.	1
10. Plastica. Plastica e disegno professionale relativo. Plastica e disegno professionale arte dei merletti. Plastica ornamentale. Decorazione plastica. Modellazione. Scultura decorativa. Lavorazione del marmo e della pietra e disegno professionale relativo.	Id. Id.	1
11. Disegno geometrico e di proiezione. Disegno geometrico e architettonico. Disegno geometrico, architettonico e disegno professionale per il legno. Disegno geometrico e ornato. Disegno geometrico, ornato ed elementi di figura. Disegno geometrico e dal vero. Disegno architettonico. Disegno architettonico, costruttivo e teorie. Disegno professionale. Prospettiva.	Id. Id.	1
12. Ornato e figura disegnata.	Id. Id.	1
13. Chimica ceramica.	Id. Id.	1

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che si trovano in servizio alla data del presente bando e che alla data del 1° ottobre 1960 appartenevano al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi e che alla stessa data erano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovavano a non più di tre anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) avevano prestato servizio effettivo per almeno quattro anni;

c) avevano riportato negli anni scolastici 1957-58, 1958-59, 1959-60 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » nei periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, semprechè il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.
Termini per la presentazione delle domande di ammissione Documentazione - Esclusioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte su carta da bollo da L. 200 devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione (Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, piazza Cairoli, 6) entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) data e luogo di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione a ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1960.

Il candidato nel caso che abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1960 e non risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 200, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1960.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, con apposita domanda in carta legale da L. 200. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 100 rilasciato dal capo d'Istituto ed attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1957-58, 1958-59, 1959-60 e le eventuali sanzioni disciplinari. Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso Istituti diversi i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di Istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1960 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 5;

4) un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio, culturali e delle pubblicazioni (i disegni e le pitture debbono essere firmati dal candidato) nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo dell'Istituto che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre Amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 100;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 100;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 4 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, e di cui al decreto-legge 4 marzo 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 50 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quello di cui alla circolare 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

Non sono ammessi ai concorsi coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza o coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta su carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi e, qualora non abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito dei concorsi stessi.

Art. 4.
Prove d'esame

L'esame per gli insegnamenti di materie artistiche consta di una lezione la quale verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento delle materie o gruppi di materie impartite dai concorrenti.

Nel concorso del gruppo « cultura generale, italiano storia e geografia », di cui al precedente art. 1, l'esame consta di una prova scritta su argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico e di una lezione che verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento del gruppo di materie impartite dal concorrente e che viene integrata da un saggio di revisione di elaborati.

Nel concorso del gruppo « matematica, aritmetica, fisica, contabilità, scienze, ecc. » l'esame consta di una prova scritta e di una prova orale che verte su argomenti compresi nel programma di insegnamenti del gruppo di materie predetto, e che viene integrata da un saggio di revisione di elaborati.

Art. 5.

Punteggio e sua ripartizione
Valutazione dei titoli - Detrazioni

Ogni Commissione giudicatrice dispone di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alla prova d'esame e 25 ai titoli.

Nella sua prima adunanza la Commissione deve provvedere alla ripartizione dei 25 punti a sua disposizione tra le seguenti categorie di titoli:

a) titoli di merito, di carattere didattico e di servizio;

b) pubblicazioni, elaborati artistici ed altri titoli inerenti all'attività culturale e artistica svolta dal candidato,

c) esito di concorsi in istituti di istruzione artistica.

Agli effetti della valutazione del merito didattico, la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa e alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a concorsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad « ottimo » nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni titolo che valga ad attestare la attiva partecipazione del concorrente alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni e degli elaborati artistici, dei risultati conseguiti dal concorrente nel concorso in base al quale ottenne la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, dei risultati conseguiti in concorsi per cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se effettuati anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale e artistica svolta dal candidato.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1960.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla Commissione prima dell'inizio delle prove d'esame.

Art. 6.

Partecipazione alle prove d'esame - Diario degli esami

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte, con l'indicazione dei locali in cui avranno luogo, sarà stabilito con successivo decreto, che verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero - Parte II.

I candidati si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova del concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alla prova medesima senza attendere alcuno speciale preavviso da parte del Ministero.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla Commissione alla prova stessa. Ai candidati ammessi alla prova è data comunicazione del voto ottenuto nella prova scritta.

Del giorno fissato per la prova sarà data comunicazione a ciascun concorrente almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la prova il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, a meno che non ne sia impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova, può ammetterlo a sostenerla in un altro turno successivo.

L'argomento della prova è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa e la Commissione, nella prima adunanza, ne stabilisce la durata, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato. L'elenco firmato dal presidente della Commissione e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della Commissione.

Prima della prova d'esame il candidato deve dimostrare la propria identità personale esibendo un valido documento di riconoscimento debitamente aggiornato.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e sono composte:

A) per le materie artistiche:

da un direttore titolare di istituto d'arte, presidente, e da due professori titolari in istituto o scuola d'arte.

B) per le materie culturali:

da un professore universitario, con funzioni di presidente e da due professori delle materie messe a concorso.

Ogni Commissione nella prima adunanza elegge nel proprio seno il relatore e il segretario.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito sono compresi tutti i concorrenti che nella prova di esame abbiano riportato una votazione non inferiore a 60 punti e una votazione complessiva, risultante dalla somma dei voti ottenuti nella prova d'esame e nella valutazione dei titoli, non inferiore a 80 punti.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione complessiva di cui al precedente comma un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del provvedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale - Parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Disposizioni finali

Per quanto concerne le modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici e lo svolgimento della prova d'esame si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni in vigore sui concorsi a cattedre negli Istituti e Scuole di istruzione artistica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1961

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1961
Registro n. 59, *foglio n.* 254

(6356)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina di una Sottocommissione presso il Compartimento di Milano, incaricata dell'espletamento del concorso pubblico a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716 concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 2/P.2.1.1. in data 1° luglio 1961, con la quale è stato provveduto a nominare le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Considerato che presso il Compartimento di Milano ha portato a termine la prova scritta del concorso di che trattasi un numero di candidati superiore ai tremila;

Delibera:

Per l'espletamento del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione citato nelle premesse, è nominata presso il suddetto Compartimento di Milano, una Sottocommissione così composta:

Membri:
Lusco dott. ing. Leopoldo, ispettore principale;
Bruni Pietro, capo gestione superiore a riposo.

Segretario:
Zavattaro rag. Aldo, segretario capo.

Per lo svolgimento delle prove facoltative di lingue estere, sono aggregati alla Commissione esaminatrice i seguenti membri aggiunti:

per le lingue inglese e francese: Leporati dott. Carlo, ispettore;

per la lingua tedesca: Calà Salvatore, interprete di 1ª classe.

Roma, addì 30 settembre 1961

Il direttore generale: RISSONE

(6658)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1961, n. 2051, con il quale è stato indetto pubblico concorso ai posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1960;

Vista la terna dei docenti universari proposta dall'Ente competente a norma dell'art. 44 del citato regolamento;

Vista la terna dei medici condotti di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1960 è costituita come segue:

Presidente:
Cardarelli dott. Roberto, vice prefetto vicario.

Componenti:
Minissale dott. Vittorio, medico provinciale;
Migone prof. Luigi, direttore dell'Istituto di patologia speciale medica di Parma;
Pelagatti prof. Vittorio, primario chirurgo degli ospedali riuniti di Parma;
Ghezzi dott. Antonio, medico condotto.

Segretario:
Guacci dott. Michele, direttore di sezione della prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale.

Parma, addì 4 ottobre 1961

Il medico provinciale: MINISSALE

(6567)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 05478 del 16 marzo 1961, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1960;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e dei Comuni della Provincia interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 50 e 54 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1960 è costituita come segue:

Presidente:
Sansonetti dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:
Magliari dott. Giuseppe, medico provinciale capo;
Mello prof. Giuseppe, libero docente in ostetricia e ginecologia;
Errico dott. Dante, specialista in ostetricia e ginecologia;
Arachi Teresa, ostetrica condotta.

Segretario:
Curri dott. Renato, consigliere di 2ª classe della Prefettura di Lecce.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce.

Lecce, addì 3 ottobre 1961

Il medico provinciale: MAGLIARI

(6568)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 61/1 in data 18 gennaio 1961, con il quale venne indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1960;

Ritenuto di dover provedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la designazione effettuata dal Prefetto di Bologna;

Viste la terna proposta dall'Ordine dei veterinari della provincia di Bologna, nonchè quelle designate dai Comuni interessati, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 ed il parere espresso dal Consiglio di Stato in data 17 settembre 1959, in merito alla delimitazione delle sfere di competenza fra l'Amministrazione dell'interno e quella della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra è così composta:

Presidente:

Chiesi dott. Alceo, vice prefetto.

Componenti:

Bortolotti dott. Martino, veterinario provinciale;

Messieri prof. Albino, docente in clinica medica veterinaria;

Montroni prof. Luigi, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Morganti dott. Giovanni, veterinario condotto.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno espletate dal dott. Francesco Basso, direttore di sezione di Prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 5 ottobre 1961

Il veterinario provinciale: BORTOLOTTI

(6573)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 660 in data 25 maggio 1961, con i quali veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento delle condotte veterinarie di Fabriano (seconda) e di Sassoferrato-Genga (consorziale) e venivano dichiarati i vincitori delle condotte stesse;

Attesochè il dott. Giuseppe Jannaci ha rinunciato alla nomina a titolare della condotta di Fabriano (seconda) e che il dott. Renato Fanesi, secondo classificato, interpellato per la eventuale nomina a titolare di detta condotta, ha dichiarato di rinunciarvi;

Ritenuto, pertanto, che alla condotta di Fabriano (seconda) debba essere nominato il dott. Aurelio Secchi, terzo classificato nella graduatoria degli idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Aurelio Secchi è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Fabriano (seconda).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Ancona ed in quello dei Comuni interessati.

Ancona, addì 9 ottobre 1961

Il veterinario provinciale: CALDERISI

(6572)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PISA

Nomina del vincitore del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pisa

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2283/Vet. in data 30 dicembre 1960 con il quale veniva bandito il concorso ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pisa alla data del 30 novembre 1960;

Visto il proprio precedente decreto n. 2283/Vet. in data 2 maggio 1961 con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso sopramenzionato;

Visto il proprio precedente decreto n. 2283/Vet. in data 12 agosto 1961 con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso in questione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Sauro Nocchi è dichiarato vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pisa alla data del 30 novembre 1960 e, per l'effetto, è nominato titolare della Condotta del Consorzio tra i comuni di Bientina e Buti, unica vacante alla data sopramenzionata.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sul Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Pisa, dell'Ufficio del veterinario provinciale di Pisa, e dei comuni di Bientina e Buti.

Pisa, addì 30 settembre 1961

(6571) *Il veterinario provinciale:* CAROBENE

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.